

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la nota assunta a protocollo n°19185 in data 23/07/2020 e successive integrazioni del Consorzio Venezia Nuova, con la quale ha richiesto, in relazione al "sistema Mo.S.E.", la regolamentazione della navigazione durante le operazioni di sollevamento delle paratoie alla Bocca di Lido Treporti, in programma dal 28/07/2020 al 06/08/2020, al fine di provvedere alla pulizia dei recessi in corrispondenza delle paratoie n. 17, 18, 19 e 20, la cui area in data 10/07/2020 è stata delimitata da n. 2 (due) boe di colore verde;

VISTO: il proprio avviso di pericolosità prot. n. 17796 emesso in data 10/07/2020, a seguito della segnalazione del Consorzio Venezia Nuova;

VISTI: gli esiti della cabina di coordinamento sullo stato di realizzazione del "sistema Mo.S.E." e delle altre opere di salvaguardia della laguna di Venezia, convocata in data 29/05/2020 dalla Prefettura di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo, con nota prot. n°38873 in data 25/05/2020, circa il cronoprogramma delle opere di che trattasi, trasmessi con nota prot. n°40571 in data 01/06/2020 del Gabinetto della Prefettura di Venezia;

VISTA: la propria Ordinanza n°144/2019 in data 20/12/2019, con la quale è stata prorogata fino al 31/12/2021 la vigenza dell'Ordinanza n°89/2018 in data 09/11/2018, volta a disciplinare la sicurezza della navigazione negli specchi acquei portuali/marittimi interessati dai lavori inerenti la realizzazione del "sistema Mo.S.E." in prossimità delle Bocche di porto di Lido e Malamocco;

RITENUTO: indispensabile, all'esclusivo fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, disciplinare la navigazione in corrispondenza della bocca di porto interessata dalle operazioni di che trattasi;

VISTO: il "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

VISTA: la legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli artt. 17, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che dal 28 luglio 2020 al 06 agosto 2020, presso la Bocca di Lido Treporti, verranno effettuate operazioni di sollevamento delle paratoie n. 17, 18, 19 e 20 del "sistema Mo.S.E.", la cui area è delimitata da n. 4 (quattro) boe di colore verde, come si evince dalla planimetria in allegato 1 alla presente Ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

Durante l'intero arco temporale di cui al "rende noto", l'area della canaletta di accesso alla **Bocca** di Lido **Treporti**, meglio evidenziata nell'allegato 1 al presente provvedimento, sarà completamente interdetta alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e ad ogni altro uso pubblico, alle unità di tutte le tipologie, eccezion fatta ai mezzi nautici di vigilanza e a quelli del Consorzio Venezia Nuova impegnati nelle operazioni in questione, nonché alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia / Pubblica Sicurezza e di soccorso, in ragione del proprio ufficio.

L'inizio e la fine delle suddette operazioni dovranno essere comunicate telefonicamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745) e alla locale Corporazione Piloti Estuario Veneto (041 2207010).

Articolo 2

Ferme restando le prescrizioni dettate con l'Ordinanza n°89/2018 in premessa richiamata, durante l'intero arco temporale di effettuazione delle operazioni di sollevamento delle paratoie, la Safety-Sub S.C. assicurerà la propria vigilanza con l'impiego di un mezzo nautico, al fine di garantire in loco la sorveglianza e la sicurezza della navigazione delle unità in transito, nonché l'adeguata segnalazione delle attività in corso.

In caso di visibilità inferiore ai 500 metri, le operazioni di che trattasi saranno sospese.

A tal fine, sarà emesso apposito "Avviso di pericolosità" che sarà pubblicato nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale <u>www.guardiacostiera.gov.it/venezia.</u>

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi. Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale <u>www.guardiacostiera.gov.it/venezia</u>.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

(CP) Piero PELL ZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del discondenti disposizioni attuative)

